

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1964

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 dicembre 1977 (Stampato n. 837)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il quinquennio 1977-1981 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 dicembre 1977*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato, per il quinquennio 1977-1981, al 90 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.

ART. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso quinquennio 1977-1981, nell'importo di lire 40 miliardi.

ART. 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.